

Sentenza della Cassazione

Sez. 6 sent. 1163 del 29-1-98 (ud. 10-11-97) rv. 209774.

- A seguito della nuova formulazione della fattispecie di abuso di ufficio ad opera della legge 16 luglio 1997, n. 234, che ha novellato l'art. 323 cod. pen., il reato in questione non può configurarsi se non in presenza di «violazione di norma di legge o di regolamento» (ovvero di una omissione del dovere di astenersi ricorrendo un interesse proprio dell'agente o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti). Ne consegue che **è stata espunta dall'area della rilevanza penale ogni ipotesi di abuso di poteri o di funzioni** non concretantesi nella formale violazione di norme legislative o regolamentari o del dovere di astensione. Non è quindi più consentito al giudice penale di entrare nell'ambito della **discrezionalità amministrativa**, che il legislatore ha ritenuto, anche per esigenze di certezza del precetto penale, di sottrarre a tale sindacato.